



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Chiarimenti sulla conservazione elettronica di documenti

Realizzo controllato solo tra società residenti

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Onere della prova in caso di abuso del diritto

Litisconsorzio necessario con i soci

Necessaria conservazione delle distinte inventariali

Onere della prova sul contribuente per le società di comodo

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica in caso di leasing finanziario

Chiarimenti sulla conservazione elettronica di documenti

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 10 aprile 2017, n.46/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di conservazione elettronica dei documenti, disciplinata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il contribuente è legittimato ad utilizzare qualsiasi procedura di produzione e conservazione elettronica di documenti rilevanti ai fini tributari, purché tale procedura sia rispettosa delle previsioni del suddetto decreto. A tal proposito, è stato precisato che:

- non vi è alcun obbligo di materializzazione su supporti fisici perché un documento “informatico” possa considerarsi giuridicamente esistente ai fini delle disposizioni tributarie;
- il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi;
- in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il contribuente dovrà concludere la procedura di conservazione dei suddetti documenti entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
- in ogni caso, nell’ipotesi di verifiche, controlli o ispezioni, i documenti conservati elettronicamente dovranno essere resi leggibili o, su richiesta, disponibili su supporto cartaceo o elettronico.

[torna su](#)

Realizzo controllato solo tra società residenti

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 4 aprile 2017, n.43/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in materia di scambio di partecipazioni mediante conferimento, e in particolare sull’ambito di applicazione del cd. regime “a realizzo controllato” di cui all’art.177, comma 2, del Tuir, che attribuisce alla società conferente (*ie.* la società che conferisce una partecipazione che consenta di ottenere il controllo di diritto ai sensi dell’art.2359, comma 1, n.1 del cod. civ.) la possibilità di valutare le partecipazioni ricevute in cambio in misura pari all’aumento del patrimonio netto della conferitaria. A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, per ragioni di ordine sistematico, sono applicabili al caso di specie le medesime condizioni di ordine soggettivo previste dall’art.177, comma 1, del Tuir in materia di permuta di partecipazioni, richiedendosi, pertanto, che sia la società acquirente/conferitaria che la società acquistata/scambiata rientrino tra le società di capitali residenti.

[torna su](#)

Onere della prova in caso di abuso del diritto

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 aprile 2017, n.9771

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta abusiva. Secondo la Corte, infatti, ricordando che costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di fornire la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come ragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire ad un risultato fiscale.

[torna su](#)

Litisconsorzio necessario con i soci

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 aprile 2017, n.9751

La Corte di Cassazione ha chiarito che la sentenza che definisce il giudizio riguardante la rettifica della dichiarazione presentata dalla società è nulla qualora i soci, che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art.116 del Tuir, non abbiano fatto parte del medesimo giudizio. Secondo la Corte, infatti, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art.14 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546, nei confronti di tutti i soci e della società, per cui il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio.

[torna su](#)

Necessaria conservazione delle distinte inventariali

Corte di Cassazione – Sentenza del 31 marzo 2017, n.8431

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in virtù delle previsioni dell'art.15 del dpr 29 settembre 1973, n.600, che prevede che l'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo, nel caso in cui dall'inventario stesso non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, le distinte utilizzate per la compilazione dell'inventario devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, pena una constatazione di irregolarità in sede di verifica da parte dell'Amministrazione stessa.

[torna su](#)

Onere della prova sul contribuente per le società di comodo

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 febbraio 2017, n.5080

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di società di comodo, e con particolare riferimento ai parametri previsti dall'art.30 della legge 23 dicembre 1994, n.724, per determinare l'operatività di una società o di una stabile organizzazione, fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, spetta al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.

[torna su](#)

Responsabilità per il pagamento della tassa automobilistica in caso di *leasing*

Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sentenza del 7 aprile 2017, n.8822/17/2017

La CTP di Roma, in materia di *leasing* finanziario, ha chiarito che l'art.10, comma 6, del dl 24 giugno 2016, n.113 di abrogazione della norma di interpretazione autentica di cui dell'art.9 comma 9-*bis*, del dl 19 giugno 2015 n.78, che attribuisce all'utilizzatore l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non ha carattere retroattivo. Secondo la Commissione, infatti, per il periodo anteriore al 1 gennaio 2016, deve ritenersi applicabile il principio fissato nella norma di interpretazione autentica contenuta nell'art.9, comma 9-*bis* del dl n.78/2015 cit., e cioè che l'utilizzatore del veicolo concesso in locazione finanziaria deve essere considerato quale unico soggetto passivo della tassa in questione.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it